

Legge Provinciale 03/05/1999, n. 1

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1999 e per il triennio 1999-2001 e norme legislative collegate (legge finanziaria 1999)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 21 del 04/05/1999, III Suppl. Ord.]

... omissis ...

ALLEGATO 1

Note:

Note all'articolo 12:

Il testo dell'articolo 2 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2

Opere finanziabili

1. *Le somme stanziare sono destinate a finanziare l'esecuzione e la manutenzione straordinaria delle seguenti categorie di opere di interesse dei Comuni, delle comunità comprensoriali e dei consorzi fra enti pubblici locali:*
 - a) *Strade costituenti la viabilità locale, piazze, spazi di parcheggio ed aree destinate a verde pubblico;*
 - b) *Acquedotti locali e comprensoriali;*
 - c) *Opere igieniche (fognature, impianti di depurazione delle acque) e di edilizia sanitaria, con esclusione degli ospedali;*
 - d) *Impianti per la produzione, il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas, nonché per l'illuminazione pubblica;*
 - e) *Opere di edilizia scolastica;*
 - f) *Edifici di culto;*
 - g) *Opere a finalità di assistenza sociale;*
 - h) *Opere destinate ad istituzioni culturali e ad attività artistiche, culturali ed educative;*
 - i) *Impianti per attività sportive, ricreative o di interesse turistico;*
 - l) *Attrezzature fisse di mercati locali e mattatoi;*
 - m) *Edifici e attrezzature fisse di proprietà degli enti, di cui al primo comma, destinati a servizi pubblici;*
 - n) *Cimiteri;*
 - o) *Opere di prevenzione e di ripristino a seguito di calamità naturali;*
 - p) *Arredamento per le opere previste dalle categorie precedenti.*
2. *Gli stanziamenti sono altresì destinati a finanziare la progettazione delle opere, l'acquisto di immobili da destinare agli scopi di cui al comma precedente, nonché l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione o l'ampliamento delle opere stesse.*
3. *Gli stanziamenti della presente legge sono impiegati anche per gli ulteriori finanziamenti necessari per opere già finanziate parzialmente in base ad altre leggi.*
4. *Sono finanziabili ai sensi della presente legge le opere indicate nel comma 1, di competenza degli enti locali o che essi contribuiscono a far realizzare da altri enti, anche privati, purché ritenute di pubblico interesse nell'ambito locale.*
5. *Qualora l'opera di pubblico interesse sia realizzata da altro ente, pubblico o privato, che beneficia direttamente del contributo provinciale, comunale, comprensoriale o consortile, va stipulata apposita convenzione per la disciplina dei relativi oneri, anche per quanto concerne l'attribuzione di quelli derivanti dalla futura gestione o manutenzione dell'opera.”*

Il testo dell'articolo 12 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. *Le leggi provinciali 20 settembre 1973, n. 62, e 2 settembre 1974, n. 9, sono abrogate.*
2. *Eventuali contributi che fossero stati corrisposti ai Comuni in applicazione delle leggi provinciali richiamate al comma precedente saranno detratti dagli importi spettanti agli stessi Comuni ai sensi della presente legge.*
3. *La documentazione da esibirsi da parte degli enti beneficiari per la liquidazione ed la rendicontazione dei contributi può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale dell'ente o della persona a ciò autorizzata. Le dichiarazioni devono indicare chiaramente ed inequivocabilmente i dati relativi all'esecuzione delle procedure amministrative. Questa disposizione vale soprattutto per la documentazione relativa alla legge provinciale n. 27/75, alla legge provinciale n. 21/77 e alle leggi provinciali di finanziamento che fanno riferimento alle leggi provinciali succitate per quanto attiene alle procedure.”*